



**Federazione nazionale Diabete Giovanile**  
P. Galilei, 32 - 09128 Cagliari  
☎ 070.497.055 ☎ 070.84.88.914  
e-mail: [fdg@fdgdiabete.it](mailto:fdg@fdgdiabete.it)  
<http://www.fdgdiabete.it>  
Socio fondatore FID - Federazione Italiana Diabete

## **STATUTO FDG**

(COSI' COME MODIFICATO A BERGAMO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 23/10/2005)

### *Art. 1*

#### **- DENOMINAZIONE**

E' costituita la Federazione Nazionale delle Associazioni per l'assistenza ai Giovani Diabetici denominata F.D.G – ONLUS.

### *Art. 2*

#### **- SEDE FEDERALE**

La sede legale della F.D.G – ONLUS è stabilita presso la sede del presidente pro-tempore che attualmente è in Selargius (CA), in Via S. Allende, 33.

### *Art. 3*

#### **- DURATA**

La durata della Federazione è illimitata.

### *Art. 4*

#### **- SCOPI E ATTIVITÀ**

La Federazione non ha scopi di lucro. Opera, in forma democratica per soli fini di solidarietà, con attività finalizzate alla cura degli interessi individuali e collettivi dei soggetti con diabete.

- a) Tutela e coordina le Associazioni federate.
- b) Favorisce la diffusione delle informazioni sia scientifiche che non, ai soggetti con diabete, ai loro familiari, ad Enti Pubblici e privati ed all'opinione pubblica, al fine di migliorare l'educazione e la coscienza sociale del diabete e delle sue problematiche.
- c) Sollecita con proposte, programmi e progetti le autorità legislative, amministrative e sanitarie, collaborando con esse e con le associazioni federate ad attivare tutte le misure volte al miglioramento dell'assistenza ai soggetti con diabete.
- d) Promuove:
  - L'educazione dei soggetti con diabete, delle loro famiglie e della collettività per favorire la conoscenza del diabete;
  - La diagnosi precoce della patologia;
  - Gli scambi d'informazioni fra le Associazioni federate che gestiscono le proprie iniziative sia individualmente che congiuntamente e in collaborazione con la F.D.G – ONLUS;
  - Corsi, conferenze, incontri, iniziative ricreative e formative, pubblicazioni;
  - La ricerca attraverso programmi, progetti ed iniziative di carattere sociale, sanitario ed economico.
- e) Sviluppa iniziative per garantire adeguati mezzi di assistenza ai soggetti con diabete e alle loro famiglie, in particolare laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati.
- f) Sollecita le istituzioni pubbliche affinché siano adottati protocolli di assistenza, educazione, prevenzione validi su tutto il territorio nazionale.

Al fine di svolgere le proprie attività, la F.D.G – ONLUS si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

La F.D.G – ONLUS può svolgere attività commerciale e produttiva nei modi e limiti previsti dalla normativa vigente.

#### *Art. 5*

##### **- ADERENTI**

Si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

##### **Soci ordinari**

Sono soci ordinari le associazioni di soggetti con diabete, che sono costituite con atto notarile e regolarmente registrate, che perseguono gli stessi scopi e finalità indicati all'art. 4 del presente statuto. Contribuiscono ai mezzi della F.D.G – ONLUS adoperandosi alla realizzazione e al rispetto delle iniziative programmate. La quota sociale sarà stabilita come all'art. 9 dello Statuto.

##### **Soci Sostenitori**

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, organizzazioni mediche o laiche, Enti pubblici o privati, singoli o gruppi attivi nell'ambito socio/sanitario e/o economico. Aderiscono a seguito di richiesta alla Federazione. Il Consiglio Federale esaminerà le istanze e quelle accettate saranno proposte all'Assemblea Generale per la ratifica. Tali soggetti devono perseguire scopi e finalità non in contrasto con l'Art. 4 del presente statuto. Devono altresì contribuire ai mezzi della F.D.G – ONLUS, adoperandosi alla realizzazione e al rispetto delle iniziative programmate.

La quota sociale sarà stabilita come all'art. 9 dello Statuto.

Le associazioni si assumono tutte le responsabilità e le sanzioni conseguenti a violazioni commesse, nello svolgimento delle proprie funzioni inerenti gli scopi e finalità, dai loro rappresentanti nella FDG.

Tale assunzione vale nei casi in cui la violazione sia commessa senza dolo o colpa grave.

#### *Art. 6*

##### **- ORGANI FEDERALI**

Sono organi della federazione:

- a) Assemblea generale delle associazioni**
- b) Assemblea dei soci sostenitori**
- c) Consiglio Federale: composto di Ufficio di Presidenza e Consiglio Nazionale**
- d) Collegio dei Revisori**
- e) Collegio dei Probiviri o Garanti**

##### **a) Assemblea generale delle associazioni**

E' costituita dai rappresentanti dalle associazioni federate e dai rappresentanti dell'assemblea dai soci sostenitori, in regola con il versamento delle quote annuali.

E' convocata dal presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, le date ed il luogo della doppia convocazione. La convocazione deve essere comunicata almeno con trenta giorni d'anticipo, a mezzo raccomandata semplice.

La convocazione in sede ordinaria spetta al presidente e deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

In sede straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità di quella ordinaria, dal Presidente, o dietro richiesta dei due Vicepresidenti o da almeno 1/3 dei membri Consiglio Nazionale e/o da almeno 1/3 dei membri dell'assemblea stessa. La riunione è valida in prima

convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

L'assemblea delibera sugli argomenti all'O.d.G. mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti.

All'Assemblea spetta, oltre all'elezione del Presidente dell'Assemblea:

1. L'indicazione delle linee di indirizzo della Federazione,
2. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti.
3. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e, qualora lo si ritenga necessario, del Collegio dei Probiviri o Garanti,
4. L'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo e del rapporto annuale predisposto dal Consiglio Federale.
5. La ratifica degli atti del Consiglio Federale.
6. La definizione della quota annuale di adesione per le Associazioni e per i Soci Sostenitori.
7. Le modifiche allo Statuto.
8. Scioglimento della F.D.G – ONLUS e liquidazione della stessa.

#### **b) Assemblea dei soci sostenitori**

E' costituita da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni mediche o laiche, enti pubblici o privati, singoli o gruppi attivi nell'ambito sociale, sanitario ed economico che non fanno parte dell'Assemblea Generale delle Associazioni. Nomina fra i propri membri i rappresentanti all'assemblea generale delle associazioni e di chi potrà essere convocato come consulente in seno al Consiglio Federale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

#### **c) Consiglio Federale**

E' l'organo esecutivo della Federazione ed è costituito da:

- 1) Ufficio di Presidenza**
- 2) Consiglio Nazionale**

Si riunisce su convocazione del presidente o a seguito di richiesta di almeno 1/3 dei componenti:

- Elabora e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Stipula tutti gli atti inerenti all'attività sociale;
- Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- Ha facoltà di assegnare ai suoi componenti compiti ed incarichi specifici.
- Può convocare, con parere consultivo, il rappresentante eletto dall'assemblea dei soci sostenitori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Ha la facoltà di cooptare esperti in campo sociale, sanitario, economico ed in altre discipline per garantire il buon andamento dei progetti approvati. Ha compiti di programmazione delle attività per la realizzazione e l'attuazione degli scopi federali.

Le cariche rappresentative in seno al Consiglio Federale sono affidate esclusivamente ai genitori di giovani con diabete, a chi esercita la patria potestà di soggetti con diabete, a soggetti maggiorenni con diabete eletti in seno all'Assemblea Generale delle Associazioni.

#### **1) Ufficio di presidenza**

L'ufficio di presidenza è composto da tre membri: il presidente FDG e i due vicepresidenti FDG, con compiti di coordinamento, rappresentatività, marketing e reperimento fondi. Sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui sia il Presidente che i Vicepresidenti rinuncino o siano impossibilitati permanentemente all'assolvimento dei loro incarichi, il Consiglio Nazionale provvederà ad autoconvocare un'assemblea generale straordinaria per il rinnovo di tali cariche.

### **Presidente FDG**

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti della Federazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Coordina l'ufficio di presidenza, il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Federale.

Predisporre in accordo con il Consiglio Federale le linee generali di programma delle attività annuali ed a medio termine approvate dall'Assemblea Generale delle associazioni.

Individua, con il contributo del Consiglio Nazionale, gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee.

Elabora la relazione preventiva e consuntiva dell'attività annuale.

Convoca l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria ed il Consiglio Federale.

In caso di urgenza può assumere particolari provvedimenti, riferendone quanto prima al Consiglio Federale per la ratifica.

Dispone di un budget di spesa annuale concordato con il Consiglio Federale, elaborato sulla base delle attività sia programmate che urgenti. Tale budget è periodicamente aggiornato sulla base degli impegni assunti e da assumere.

In caso di assenza, impedimento o rinuncia, tutte le mansioni e le attribuzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente anziano e, in caso di impedimento anche del Vicepresidente anziano, dal secondo Vicepresidente.

La presidenza dispone inoltre di un segretario/a per la gestione dell'ufficio.

È cointestatario dei Conti Correnti della Federazione; ha potere di firma disgiunta da quella dei Vicepresidenti.

### **Vicepresidenti FDG**

Sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Collaborano con il presidente nella realizzazione dell'attività programmata ricoprendo incarichi particolari individuati dal Consiglio Federale.

Sostituiscono il presidente in caso di assenza, impedimento o rinuncia.

Sono cointestatari dei Conti Correnti della Federazione; hanno potere di firma disgiunta da quella del Presidente.

In caso di recesso anticipato la sostituzione avverrà a seguito di elezione.

### **2) Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è composto di diritto dai Presidenti delle Associazioni Federate o da un suo delegato individuato all'interno della propria associazione, in regola con il pagamento della quota sociale.

### **Segretario del Consiglio Federale**

Il Consiglio Federale nomina e si avvale della collaborazione di un Segretario che può essere individuato anche all'esterno dello stesso. Il segretario presenzia a tutte le assemblee e riunioni, registrandone gli atti e redigendone i verbali; può esprimere parere consultivo senza potere di voto. Il suo mandato decade insieme a quello del Consiglio Federale.

### **d) Collegio dei Revisori**

Sono nominati dall'Assemblea Generale nel numero di tre membri; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Eleggono al proprio interno un Presidente. Hanno il compito di controllare tutte le attività amministrative e finanziarie della F.D.G – ONLUS. Relazionano al Consiglio Federale ed all'Assemblea Generale. Si riuniscono ordinariamente una volta l'anno per la verifica della documentazione relativa al bilancio consuntivo.

La carica è incompatibile con altri incarichi degli organismi statuari.

### **e) Collegio dei Probiviri o Garanti**

L'Assemblea Generale qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, cui demandare secondo modalità da definirsi, la vigilanza della Federazione e la gestione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni dei probiviri sono inappellabili.

#### *Art. 7*

##### **- CARICHE RAPPRESENTATIVE**

Le cariche rappresentative in seno al Consiglio Federale sono affidate esclusivamente ai genitori di soggetti con diabete, a chi esercita la patria potestà di soggetti con diabete, a soggetti maggiorenni con diabete eletti in seno all'Assemblea Generale delle Associazioni.

Tutte le prestazioni fornite sono gratuite.

#### *Art. 8*

##### **- RIUNIONI DEGLI ORGANI FEDERALI**

L'Assemblea Generale delle Associazioni è convocata con avviso scritto, contenente le date e il luogo della doppia convocazione e l'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima a mezzo raccomandata semplice. La convocazione in sede ordinaria spetta al presidente e deve essere effettuata almeno una volta l'anno. In sede straordinaria può essere convocata dal Presidente o per richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Federale, ovvero da 1/3 dei membri dell'Assemblea Generale delle Associazioni. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione indipendentemente dal numero di presenti. L'assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno mediante votazione a maggioranza semplice dei presenti. All'assemblea compete l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri o Garanti. All'Assemblea compete inoltre l'individuazione ed approvazione delle linee di programma annuali ed a medio termine, l'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e del rapporto annuale predisposto dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo della F.D.G – ONLUS e si riunisce su convocazione del presidente o per richiesta di 1/3 dei membri. Ha facoltà di cooptare esperti in campo sociale, sanitario economico.

L'Assemblea dei soci sostenitori si riunisce una volta l'anno congiuntamente alle Associazioni Federate su convocazione semplice del presidente e avrà il compito di discutere problematiche di interesse comune in campo socio-sanitario economico e di individuare nuove aree di maggiore interesse per la F.D.G – ONLUS.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ordinariamente una volta l'anno su convocazione del Presidente della FDG o su richiesta di 1/3 del Consiglio Federale. Può riunirsi inoltre su richiesta motivata di uno dei componenti il collegio stesso.

#### *Art. 9*

##### **- MEZZI DELLA FEDERAZIONE**

Sono costituiti da:

- quote versate dalle Associazioni aderenti in misura di una quota per Associazione.
- quote versate da persona fisica o giuridica, organizzazione medica o laica, ente pubblico o privato, singoli o gruppi.

La misura minima delle quote è fissata annualmente dall'Assemblea Generale. Le quote devono essere versate annualmente entro e non oltre il 30 giugno.

- Contributi straordinari o atti di liberalità effettuati direttamente in favore della F.D.G – ONLUS.
- Contributi di organismi internazionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.

- Entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali, lotterie, concorsi a premi, tombole e da tutte le attività non in contrasto con il presente statuto.

*Art. 10*

- **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Sono deliberate a maggioranza qualificata (2/3) dall'Assemblea Generale appositamente convocata in sede straordinaria.

*Art. 11*

- **REQUISITI PER L'ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE**

Possono aderire alla F.D.G – ONLUS.:

- Le associazioni di soggetti con diabete costituite con atto notarile e regolarmente registrate, che presentano domanda di adesione dichiarando di accettare senza riserve l'atto costitutivo e lo statuto della F.D.G – ONLUS. Il Consiglio Federale esaminerà le istanze e quelle accettate saranno proposte all'Assemblea Generale per la ratifica. L'ammissione decorrerà dalla data della delibera.
- Le persone fisiche o giuridiche, Organizzazioni mediche o laiche, Enti pubblici o privati, singoli o gruppi attivi nell'ambito socio sanitario economico purché non perseguano scopi e finalità contrarie a quelle della Federazione.

*Art. 12*

- **CRITERI PER L'ESCLUSIONE**

Le Associazioni Federate e i Soci Sostenitori potranno essere esclusi:

- quando svolgono attività contraria agli interessi, alle direttive assunte e alle finalità della Federazione, danneggiandola, moralmente e/o materialmente;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per due anni consecutivi senza giustificata motivazione;
- per non aver rispettato quanto stabilito dal regolamento interno, che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto;
- per la totale astensione dalle iniziative promosse dalla FDG.

Il Consiglio Federale a maggioranza dei suoi componenti provvederà alla sospensione proponendone l'esclusione, alla prima Assemblea Generale.

*Art. 13*

- **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione. Nel corso di tale Assemblea saranno stabiliti gli indirizzi programmatici per l'attività dell'anno in corso.

*Art. 14*

- **SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**

E' deliberato dall'Assemblea Generale riunita in sede straordinaria. In caso di scioglimento o cessazione della Federazione Nazionale Diabete Giovanile i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

*Art. 15*

- **FORO COMPETENTE**

È quello della sede legale della F.D.G – ONLUS. Per quanto altro non espressamente o previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.